

Dimissioni dei sindaci, per le società la prorogatio è (ancora) un enigma

Organi di controllo

L'efficacia immediata della cessazione della carica resta un tema dibattuto

Il Codice civile disciplina espressamente solo l'ipotesi della decorrenza dei termini

Pagina a cura di

Alessandro Braggion
Giorgio Gavelli

Nelle ipotesi di dimissioni dell'intero collegio sindacale oppure del sindaco unico di Srl (in mancanza di supplenti), un tema ancora ampiamente dibattuto in dottrina e in giurisprudenza riguarda l'efficacia immediata della cessazione dalla carica oppure l'applicazione dell'istituto della prorogatio.

La questione presenta profili di responsabilità professionale non indifferenti, soprattutto nelle situazioni di crisi aziendali o qualora l'attività di vigilanza sia divenuta oggettivamente molto difficile da svolgere.

L'articolo 2400, comma 1, del Codice civile disciplina in modo espresso l'istituto della prorogatio solo nell'ipotesi della cessazione dei sindaci per decorrenza dei termini: in tal caso, la cessazione dalla carica diventa efficace solo una volta che l'organo di controllo viene ricostituito. Ne dovrebbe conseguire che, in mancanza di una analoga disposizione, tutte le altre ipotesi di

cessazione – tra cui la rinuncia al mandato – dovrebbero avere, al contrario, efficacia immediata.

Le tesi contrarie della dottrina e dei giudici di merito

Negli ultimi anni, autorevole dottrina e la prevalente giurisprudenza di merito si sono pronunciate negando l'applicabilità della prorogatio al sindaco dimissionario e sostenendo la tesi secondo cui, in caso di rinuncia al mandato, la cessazione debba avere effetto immediato.

Si ricorda, in proposito, la norma di comportamento 1.6 emanata dal Cndcec nello scorso mese di dicembre, in cui viene precisato che la «regola della c.d. prorogatio è contemplata per la sola ipotesi di cessazione “programmata” dall'ufficio»; al contrario, nelle ipotesi di cessazione connesse a eventi non prevedibili (come la rinuncia), l'efficacia deve essere immediata, indipendentemente dalla disponibilità di sindaci supplenti atti a subentrare.

La rinuncia va infatti qualificata, da un lato, come atto unilaterale recettizio, e, dall'altro, come il diritto riconosciuto al sindaco di recedere, prima della scadenza, dall'incarico assunto. In senso favorevole anche il Notariato del Triveneto con le massime H.E.1 e I.D.3. In particolare, con la massima H.E.1, viene precisato che nei casi di «morte, rinuncia o decadenza, la cessazione ha effetto immediato, anche nell'ipotesi che con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale».

In senso conforme alla dottrina anche la prevalente giurisprudenza

di merito più recente (ex multis, Tribunale di Monza, 26/4/2001; Corte d'appello di Bologna, 19/7/2007; Tribunale di Napoli, 15/10/2009; Tribunale di Milano, 2/8/2010; Tribunale di Bari, 2/2/2013; Tribunale di Milano, 14/1/2021).

Con quest'ultima pronuncia 14/1/2021, ad esempio, il Tribunale di Milano ha precisato che «l'istituto della prorogatio non opera per i sindaci non essendo prevista da alcuna specifica norma, orientamento costantemente seguito dal Registro delle imprese di Milano con conseguente iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c. della cessazione dei sindaci dalla carica per dimissioni» su sollecitazione dei diretti interessati (si veda la circolare 3687/C/2016 del Mise).

Le tesi favorevoli dei giudici di legittimità e di merito

La giurisprudenza di legittimità e una parte di quella di merito, al contrario, è giunta nel tempo a consolidare l'orientamento in favore di un'applicazione della prorogatio anche alle dimissioni anticipate del sindaco (qualora non sia possibile il subentro dei supplenti), in analogia con quella degli amministratori ex articolo 2385 del Codice civile (tra le tante pronunce, Cassazione 941/2005; Cassazione 5928/1986; Tribunale di Verona, 5/5/1988; Tribunale di Roma, 27/4/1998; Tribunale di Milano, 2/2/2000; Tribunale di Milano, 3/2/2010; Tribunale di Napoli, 4/12/2013; Tribunale di Roma, 4/7/2016).

Recentemente si sono avute le

pronunce della Suprema corte 9416/2017 e 29719/2019 e la sentenza 7881/2023 del Tribunale di Napoli. In particolare, con la pronuncia n. 9416/2017, la Cassazione – dando atto dell'esistenza di più orientamenti in dottrina e in giurisprudenza – ha osservato che «diversamente da quanto accade per gli amministratori, per i sindaci sono previsti supplenti, cui è dovuta solo la comunicazione del subentro (...) avendo già preventivamente accettato la carica. (...) un problema di prorogatio può porsi per i sindaci solo quando il numero dei dimissionari sia superiore al numero dei supplenti». La nomina dei supplenti, pertanto, sarebbe espressione di un'esigenza di continuità dell'organo di controllo, in analogia con la prorogatio degli amministratori ex articolo 2385 del Codice civile.

Considerati i profili di responsabilità professionale che possono derivare dall'applicazione della prorogatio ai sindaci dimissionari in ragione degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità, si auspica quanto prima un intervento del legislatore o una presa di posizione definitiva della Corte di cassazione con pronuncia a Sezioni unite.

Ogni modo, si rammenta che le dimissioni dalla carica non esonerano comunque il sindaco da eventuali responsabilità, in quanto non cancellano l'obbligo di adeguata vigilanza sullo svolgimento dell'attività sociale e potrebbero integrare il presupposto della «culpa in vigilando» (Cassazione 18770/2019).